



**CITTA' di MELENDUGNO**  
Provincia di Lecce

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
ASILO NIDO COMUNALE**

**INDICE**

PREMESSA .....	
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE .....	
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE .....	
ART. 3 - STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO .....	
ART. 4 - SOPRALLUOGHI .....	
ART. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	
ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE .....	
ART. 7 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE .....	
ART. 8 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO .....	
ART. 9 – CALENDARIO ED ORARI DEL SERVIZIO .....	
ART. 10 – PIANO DI EVACUAZIONE.....	
ART. 11 - OBBLIGHI DEL COMUNE .....	
ART. 12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	
ART. 13 – ASSICURAZIONE .....	
ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA .....	
ART. 15 – SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO .....	
ART. 16 - RIFIUTI .....	
ART. 17 - CONTROLLI .....	
ART. 18 – FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO .....	
ART. 19 - PENALI .....	
ART. 20 – DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	
ART. 21 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO .....	
ART. 22 - IMMOBILI .....	
ART. 23 – DIVIETO DI VARIZIONI DELLA DESTINAZIONE D'USO .....	
ART. 24 – RICHIAMO ALLA LEGGE ED AD ALTRE NORME .....	

## **PREMESSA**

Questo Comune intende procedere all'individuazione di un soggetto per la gestione dell'Asilo Nido comunale. Il soggetto individuato dovrà gestire la struttura, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, per erogare prioritariamente ai cittadini residenti nel territorio comunale, le prestazioni specificate nel presente capitolato.

La modalità di gestione è quella della concessione di servizio, individuata come modello gestionale da parte dell'amministrazione comunale già con DCC n. 61/2000 e che quest'Amministrazione intende confermare, non essendo intervenuti atti modificativi delle precedenti determinazioni, mentre le condizioni di concessione sono quelle di cui all'atto di indirizzo contenuto nella deliberazione della G.C. n. 9-2014.

Il rapporto di concessione è caratterizzato dalla sostituzione del concessionario alla Pubblica Amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo. Al concessionario non viene riconosciuto un prezzo per la prestazione, ma solo il diritto ad ottenere la remunerazione dell'attività svolta, attraverso la gestione del servizio per un determinato periodo.

La selezione del soggetto gestore è basata su requisiti di affidabilità e di imprenditorialità, che consentano di formulare un giudizio coerente sulla positiva realizzazione degli obiettivi che il Comune si pone.

## **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione, ad idoneo soggetto, della gestione del Nido comunale, destinato a bambini di età compresa tra i **tre mesi ed i trentasei mesi**, ed eventuali **servizi aggiuntivi e/o accessori proposti direttamente**, anche in sede di gara, per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie, da attuarsi secondo gli obiettivi indicati al successivo art. 8.

La concessione avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto di quanto disciplinato dal presente capitolato.

Il **Nido** è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e dovrà pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale.

L'asilo nido è ubicato presso uno stabile di proprietà comunale, posto in via Fratelli Longo, ristrutturato per la finalità del servizio di cui al presente capitolato. **La ricettività è fissata in 33 bambini di cui 5 lattanti, 8 semidivezzi e 20 divezzi.**

L'immobile di proprietà comunale sarà concesso in locazione per tutta la durata della concessione con canone scomputato dalla retta mensile.

Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria e della pulizia dei locali, dei relativi arredi ed attrezzature in dotazione di proprietà del concedente, senza alcun ulteriore onere a carico del concedente, e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento dell'asilo nido con le rette fissate, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Sarà cura del concessionario tenere aggiornato il Comune sul flusso d'utenti e relazionare semestralmente sull'andamento del servizio, nonché presentare all'inizio dell'anno educativo il calendario delle attività.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.

Il Concessionario dovrà integrare il materiale mancante eventualmente necessario al corretto espletamento del servizio.

## **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è di **due anni educativi** (presumibilmente 2014-2015 e 2015-2016) e potrà essere rinnovato per **un'ulteriore anno educativo**.

In mancanza dell'atto di rinnovo, il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza del periodo contrattuale originariamente previsto.

### **ART. 3 - STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO**

Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato.

Tali standard sono da considerarsi minimi; essi vanno rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall'Ente.

Pertanto l'impresa può presentare in fase d'offerta proposte migliorative, che saranno oggetto di specifica valutazione, che non potranno comunque abbassare il livello degli standard minimi indicati.

### **ART. 4 - SOPRALLUOGHI**

L'impresa partecipante ha l'obbligo di recarsi preventivamente a visitare, esaminare e visionare attentamente i locali, gli impianti, le attrezzature e tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sul servizio in oggetto.

I sopralluoghi saranno effettuati in orari da concordare con il Comune.

Durante i sopralluoghi non è consentito effettuare fotografie e/o riprese con telecamere.

### **ART. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il concedente si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni di cui possa venire in possesso, secondo le regole previste dal D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE**

L'aggiudicazione avverrà in unico lotto mediante procedura aperta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06, secondo le modalità di cui al bando di gara.**

### **ART. 7 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE**

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, il servizio sarà eventualmente aggiudicato dal Concedente all'Impresa che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto del concedente medesimo all'incameramento della cauzione provvisoria prevista dal bando.

### **ART. 8 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO**

Il servizio oggetto della presente concessione riveste carattere di servizio educativo per minori di età compresa tra tre mesi ai 3 anni. Secondo le indicazioni di cui all'art. 53 e ss.mm.ii. del Regolamento regionale n. 4-2007. Lo stesso dovrà essere svolto in un ambiente che richiami la vita quotidiana, il gioco e l'apprendimento attivo, idoneo all'acquisizione di esperienze e relazioni ricche e significative. Il servizio in questione dovrà contribuire a fornire una risposta ai bisogni della famiglia che viene affiancata e sostenuta nell'educazione dei figli, a multiformi e complesse esigenze delle famiglie, contemperando il bisogno sociale ed i bisogni formativi ed educativi del minore.

Il servizio educativo e sociale per la prima infanzia richiesto al Concessionario, comprende:

- a) la raccolta delle domande, l'assegnazione dei posti garantendo la priorità ai residenti nel Comune di Melendugno, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni, tenendo conto del fatto che in caso di posti disponibili possono essere accolti bambini provenienti da altri Comuni;
- b) la riscossione delle rette di frequenza. Il concessionario dovrà presentare, al termine di ogni anno educativo, entro il 31 luglio di ogni anno, un bilancio analitico delle entrate e delle uscite verificate nell'anno educativo concluso, relativamente al servizio oggetto della presente concessione;
- c) il servizio educativo di asilo nido ed eventuali servizi aggiuntivi/e o accessori, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara;
- d) la cura e l'igiene personale del bambino;
- e) il servizio d'igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, nonché del

materiale pedagogico, nel rispetto della normativa vigente;

f) il servizio di lavanderia, il servizio per la biancheria dei letti e di tutta quella in uso quotidiano al nido;

g) la fornitura delle attrezzature, del materiale didattico e di tutto il materiale necessario a garantire l'igiene ambientale, i pannolini, le telerie da tavola e da letto e le stoviglie; tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza;

h) servizio di mensa espletato ai sensi di legge;

i) attività formazione ed aggiornamento del personale sia in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sia in materia didattica pedagogica.

## **ART. 9 CALENDARIO ED ORARIO DEL SERVIZIO**

Il servizio di nido dovrà essere attivo presumibilmente dal periodo 1 settembre – 31 luglio dal lunedì al sabato, con possibilità di sospensione nel periodo natalizio e pasquale.

Il servizio asilo nido dovrà funzionare almeno per 36 ore settimanali e, nel rispetto delle esigenze dell'utenza, potranno essere effettuati orari flessibili. Il Concessionario presenta annualmente il calendario di funzionamento dell'asilo nido.

Potranno essere previste fruizioni parziali, nonché l'apertura del servizio al territorio per attività a carattere formativo e aggregativo, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e realizzate altre attività complementari, integrative e/o collaterali di socializzazione rivolte all'infanzia nel rispetto della normativa vigente.

Il contratto di concessione consentirà inoltre al Concessionario la possibilità di offrire, quali servizi integrativi, il prolungamento dell'orario di apertura e l'erogazione del servizio anche in periodi di chiusura. In caso di orario di apertura protratto nel pomeriggio, ai bambini fruitori del servizio dovrà essere garantita, oltre al pasto, una merenda.

Dovranno rimanere fermi gli standard previsti dalla sezione “modulo abitativo” dell'art. 53 del regolamento regionale 4/2007.

E' necessario che i servizi aggiuntivi a quello di asilo nido, da inserire e prevedere dal Concessionario nella proposta progettuale, siano coerenti con i requisiti previsti dal regolamento regionale 4/2007 quanto all'età, al numero di destinatari, agli ambienti, alle organizzazioni delle attività da garantire, al personale, secondo una scansione oraria programmata non sovrapponibile o incompatibile con quella dell'asilo nido.

Per quanto non qui previsto deve farsi riferimento al regolamento regionale n. 4-2007 nonché al Regolamento comunale dell'Asilo Nido approvato con Deliberazione consiliare n. 35 del 23.11.2013.

## **ART. 10 - PIANO DI EVACUAZIONE**

L'impresa che risulterà aggiudicataria, entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell'immissione nel servizio, deve predisporre un piano di sicurezza per rischio incendio o altri rischi (sisma, allagamento, emergenza elettrica). A tal fine l'impresa dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito o verificato di fuga, nel massimo della sicurezza, dal luogo dell'incidente, predisponendo un piano delle esercitazioni.

Copia di tale documento deve essere trasmessa al Concedente.

## **ART. 11 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- la tariffa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

## **ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al nido con propria

organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di gestione e specificatamente:

- il costo del personale;
- il costo per la fornitura dei pasti, i quali dovranno essere preparati in conformità alla normativa vigente in materia, nonché in base alle tabelle dietetiche fissate dall'A.S.L. competente. Gli stessi potranno essere, laddove possibile, preparati in loco presso l'immobile dotato di cucine ed attrezzature, ovvero trasportati dall'esterno secondo le vigenti normative di legge e regolamentari;
- il costo del materiale didattico, compreso quello specifico per portatori d'handicap, cancelleria e materiali d'ufficio, materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, biancheria da mensa, vestiario per il personale, biancheria per il dormitorio ed attrezzature per la somministrazione dei pasti e quant'altro occorrente per il corretto svolgimento del servizio;
- la manutenzione ordinaria dei beni mobili, dei fabbricati e degli impianti, la pulizia ed il riordino di tutti i locali in uso comprese le aree esterne;
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne ed interne;
- i costi relativi all'attivazione ed al consumo delle linee telefoniche ed al relativo traffico;
- i costi relativi agli allacciamenti ed ai consumi delle utenze dei servizi (rete idrica, rete fognante, rete del gas e rete elettrica);
- elaborazione e presentazione della carta dei servizi;
- il Concessionario, inoltre, si obbliga a richiedere e ad ottenere dall'ente competente, nei tempi necessari per l'apertura dell'asilo nido alla data prevista, l'iscrizione/aggiornamento al catalogo telematico dell'offerta dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Puglia, come previsto da A.D. del 3 agosto 2011 n. 746.

### **ART. 13 - ASSICURAZIONE**

Il Concessionario è pienamente responsabile per le attività richieste dal capitolato; a tal fine ha l'obbligo inderogabile di stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente capitolato e precisamente:

- Assicurazione dell'importo di € 1.000.000,00, al fine di garantire il Comune da ogni responsabilità per danni alla struttura immobiliare;
- Assicurazione con un massimale minimo di € 500.000,00, a copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività esercitata.

La polizza per la responsabilità civile per i danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale del Concessionario nell'espletamento del servizio, dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione.

Il Concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, ad intero carico del Concessionario. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnata nel servizio.

Il Concessionario è tenuto, altresì, a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro ai sensi di legge, di cui è totalmente responsabile.

#### **ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'importo stimato indicativo della concessione per i due anni di durata, esclusa la eventuale proroga, è pari a € **398.132,79 oltre IVA**.

Il concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva, con le modalità previste dalla legge, a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto, **pari al 10% dell'importo contrattuale**, con esclusione dell'annualità di eventuale proroga.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, nei tempi e nei modi da quest'ultimo comunicati con raccomandata A.R. Tale inosservanza è motivo di risoluzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

#### **ART. 15 - SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del Concessionario, ivi compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri, quali l'imposta di bollo, la tassa di registro, ecc.

Nessun compenso è dovuto, dal Concedente, per la formazione del progetto d'offerta.

#### **ART. 16 – RIFIUTI**

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati secondo le direttive comunali in vigore circa la raccolta differenziata.

#### **ART. 17 - CONTROLLI**

Il Concedente potrà effettuare visite di controllo attraverso personale appositamente designato dal medesimo sulla corretta esecuzione delle clausole del presente capitolato, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

Per accertare il rispetto del presente capitolato, l'Amministrazione comunale opererà anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

#### **ART. 18 – FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO**

Spetta al Concessionario la retta mensile fissata, tenuto conto della deliberazione n. 901-2012, e stimata in Euro 493,30 a bambino, ipotizzando un servizio aperto per 36 ore settimanali, per 280 gg. e per 11 mesi all'anno in favore di n. 33 bambini frequentanti e secondo le ulteriori specificazioni previste nel bando. La retta effettiva scaturirà dal ribasso offerto in sede di gara; il contributo di Euro 40.000,00, previsto per l'avvio del servizio, concesso al Comune dalla Regione Puglia nell'ambito del finanziamento PO FERS PUGLIA 2007-2013 Asse III – Linea di intervento 3.2., da pagarsi in due tranches di uguale importo, ciascuna al termine di ogni anno educativo.

Il concessionario potrà fruire di eventuali contributi “Buoni Servizio” conseguiti dalle famiglie a valere in detrazione sulla retta mensile.

La retta mensile potrà essere rimodulata in caso di contributi a valere sui fondi PAC.

Fermo quanto sopra, l'ammontare della retta non dovrà subire variazioni per la durata della concessione comprensiva dell'eventuale proroga, salvi gli adeguamenti ISTAT come per legge a partire dal secondo anno di concessione.

Tale quantificazione è tuttavia indicativa. Il numero di utenti ospitato, infatti, potrà subire variazioni in aumento e in diminuzione, per la qual cosa il concessionario non potrà vantare diritti ad alcuna compensazione sia nel primo che nel secondo caso, salvo nel caso di un'oscillazione che superi il 20% della ricettività fissata, nel qual caso si procederà ad una rimodulazione della retta secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 901-2012.

Il concessionario dovrà garantire il servizio a prescindere dal numero di iscrizioni, fermo restando il numero minimo di 20 bambini previsto come limite dal regolamento regionale n. 4-2007.

Il contratto è finanziato mediante riscossione diretta del Concessionario dall'utenza.

*a) Gestione dei corrispettivi*

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto il Concessionario provvederà a richiedere la retta e le quote mensili accessorie fisse e variabili, direttamente agli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico.

*b) Gestione degli insoluti*

Con l'atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce al Concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi.

A tal fine spetta al concessionario la rilevazione nominativa degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, per il recupero delle somme dovute, senza pregiudizio alcuno per l'amministrazione concedente.

Per l'Amministrazione comunale dovrà essere possibile, in qualsiasi momento prendere visione di tutta la documentazione, anche cartacea predisposta al riguardo.

Con i suddetti corrispettivi, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del contratto.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.

Eventuali contributi da Enti Pubblici per la gestione del Nido o per la manutenzione ed adeguamento del fabbricato, spettano esclusivamente e per intero al Comune concedente.

## **ART. 19 - PENALI**

Qualora il Concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti:

1. € 80.00 ad ora o frazione di ora, per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
2. € 200.00 al giorno per inosservanza del calendario di apertura dei servizi;
3. € 300.00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
4. € 1.000,00 per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dal Comune.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione di addebito mediante lettera notificata o a mezzo di Racc. A/R o a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alla quale il Concessionario potrà presentare le proprie contro deduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa. Se entro 10 giorni dalla data delle comunicazioni l'aggiudicatario non fornirà alcuna contro deduzione, considerata sufficiente a giustificare l'inadempimento, l'Amministrazione comunale applicherà le penali del presente articolo.

La penale verrà applicata, previa adozione di idoneo provvedimento del responsabile del Servizio, adeguatamente motivato.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di addebito; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione. E' altresì a carico del Concessionario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti e riguardante la gestione del servizio dato in concessione.

Dopo la terza inadempienza tra quelle di cui sopra, l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto.

## **ART. 20 - DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Concedente intenderà la presente concessione senz'altro decaduta in caso di scioglimento, cessazione o fallimento del Concessionario.

Nel caso il concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Concedente lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un termine fissato ed a presentare contemporaneamente le sue giustificazioni.

Qualora le stesse non siano ritenute sufficienti a giustificare l'inadempimento, il contratto si dovrà ritenere risolto.

Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso comunicato nelle stesse forme, di venti giorni.

Alla scadenza il Comune rientrerà della detenzione dei propri beni mobili ed immobili e nella gestione del Servizio.

Nel caso il Concessionario non si presentasse alla redazione del verbale di consegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta.

Il verbale così redatto sarà notificato o inviato a mezzo di Racc. A/R al Concessionario, le somme per la riparazione di guasti all'immobile, ai beni mobili ed agli impianti e per le cose mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale.

Le somme a debito devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni; in caso d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

E' facoltà del Comune di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

A - in caso di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;

B - in caso di gravi e per tre volte reiterate infrazioni alle norme di legge ed al presente capitolato, regolarmente contestate;

C - concessione in subappalto, totale e/o parziale dei servizi, cessione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'impresa incorre nella perdita della cauzione incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento del danno.

## **ART. 21 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO**

Qualora il concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Concedente si riserva di trattenere, a titolo penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Nel caso di disdetta del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno sei mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **ART. 22 - IMMOBILI**

L'Amministrazione concede in locazione i locali e gli impianti, nello stabile di Via Fratelli Longo, con canone a scomputo sulla retta mensile, che pertanto, per come fissata, tiene conto di tale scomputo.

L'impresa s'impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione del Concedente.

## **ART. 23 - DIVIETO DI VARIAZIONI DELLA DESTINAZIONE D'USO**

Il Concessionario si obbliga irrevocabilmente sin da ora e per tutta la durata del servizio a non mutare, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso



dei locali ad essa affidati, tranne diversa disposizione del Concedente e nei limiti indicati dallo stesso indicati.

**ART. 24 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.